

Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2014, n. 3-7471

Parziale modifica della D.G.R. n. 26-6993 del 30 dicembre 2013 "Modalità di gestione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti".

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Vista la D.G.R. n. 26-6993 del 30.12.2013 “Modalità di gestione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti” con la quale si stabiliva che gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali potessero concludere accordi locali che prevedevano una specifica delega alle relative Aziende Sanitarie locali per la gestione delle prestazioni domiciliari di cui alla lettera B, comma 3, art.2 della L.R. 10/2010 per la parte di rilevanza sociale;

considerato che tali accordi dovevano riguardare l'erogazione di tali prestazioni con decorrenza 1/1/2014, ed essere predisposti ed inviati alla Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia entro il 31 gennaio 2014;

vista la D.G.R. n. 5-7035 del 27.01.2014 “Criteri di finanziamento delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza”, la quale prevedeva l'effettiva assegnazione agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali o ai Soggetti individuati dagli accordi previsti dalla DGR 26-6993/2013 delle risorse risultanti da un'apposita rilevazione della spesa sostenuta dalle ASL nell'anno 2013 per le prestazioni domiciliari in lungoassistenza non riconducibili alle previsioni del D.P.C.M. 22 novembre 2001, per un importo complessivo pari ad euro 29.879.570,55;

visto che alla data attuale sono pervenuti gli accordi relativi ai territori delle seguenti ASL: TO1, TO2, TO4, VC, NO e CN1, mentre risultano mancanti gli accordi dei territori delle restanti ASL;

visto che, in particolare, il territorio dell'ASL TO3 ha manifestato difficoltà a raggiungere l'accordo previsto dalla D.G.R. n. 26-6993 del 30.12.2013, come risulta dalle note agli atti della Direzione Politiche Sociali;

considerato, peraltro, che la citata D.G.R. 26-6993 stabiliva che entro il 30.6.2014 si sarebbe provveduto ad una valutazione complessiva dell'impatto del provvedimento;

considerato che, al fine di non sospendere l'erogazione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza, pregiudicando ulteriormente la situazione di persone in condizione di non autosufficienza, anche nella prospettiva dell'auspicato completamento del percorso concertativo sui territori in cui non si è raggiunto l'accordo, si assegna il 50% delle somme risultanti dalla suddetta rilevazione, per le prestazioni da erogarsi fino al 30.6.2014, alle rispettive Aziende Sanitarie Locali per i territori da cui non è pervenuto l'accordo di cui alla D.G.R. n. 26/2013 e per le quali è risultata una spesa non riconducibile alle previsioni del D.P.C.M. 22 novembre 2001, rimandando a successive determinazioni dirigenziali l'effettiva erogazione delle stesse alle ASL;

dato atto che tale spesa annua risulta pari ad euro 1.207.152,47 e precisamente: ASL TO3 euro 1.184.747,00, ASL TO5 euro 19.246,47 e ASL AT euro 3.159,00 somma che trova copertura sul cap. 152840 UPB19021 del Bilancio 2014, assegnazione n. 100381 – imp. 559 -;

considerata l'urgenza di adottare tale provvedimento deliberativo, per le motivazioni su espresse;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale;

vista la D.G.R. n. 26-6993 del 30.12.2013 “Modalità di gestione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti”;

vista la D.G.R. n. 5-7035 del 27.01.2014 “Criteri di finanziamento delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza”;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di assegnare il 50% delle somme risultanti dalla rilevazione della spesa sostenuta dalle ASL nell'anno 2013 per le prestazioni domiciliari in lungoassistenza non riconducibili alle previsioni del D.P.C.M. 22 novembre 2001, per un importo complessivo pari ad euro 603.576,23 alle Aziende Sanitarie Locali per i territori da cui non è pervenuto l'accordo di cui alla D.G.R. n. 26/2013 e precisamente ASL TO3 euro 592.373,50 ASL TO5 euro 9.623,23 e ASL AT euro 1.579,50;
- di rimandare a successive determinazioni dirigenziali l'effettiva erogazione delle suddette somme alle Aziende Sanitarie Locali.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)